

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/88 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1988
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 che inizia il 1° luglio 1988; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti assegnatigli dal trattato, è indotta ad adottare le misure indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore della colza e del ravizzone e in particolare l'erogazione, senza soluzione di continuità, dell'aiuto;

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto, è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2098/88 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato provvisoriamente calcolato in base ad una riduzione di 4,502 ECU per 100 kg per i semi di colza e di ravizzone e di 5,835 ECU per 100 kg per i semi di girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per i grani di colza, di ravizzone e di girasole sarà confermato o sostituito a decorrere dal 16 luglio 1988 in modo da tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, nonché dei prezzi e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.